



POLITICA INTERNAL DEALING



Approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del:	10/11/2021
Precedenti aggiornamenti:	11/11/2020 13/07/2017 28/07/2016 30/09/2013
Proposta da:	Affari Legali e Societari
Validità dal:	10/11/2021

SOMMARIO

PREMESSA	4
SEZIONE PRIMA	5
1. RIFERIMENTI NORMATIVI	5
2. DEFINIZIONI	5
3. ESENZIONI	8
4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO	9
4.1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL SOGGETTO RILEVANTE AD AFFARI LEGALI E SOCIETARI E ALLA CONSOB	10
4.1.1. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI	10
4.1.2. COMUNICAZIONI DI PLURALITÀ DI OPERAZIONI	11
4.1.3. PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE OPERAZIONI DA PARTE DELLA SOCIETÀ	11
5. CLOSED PERIOD	11
6. SANZIONI	13
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	14
8. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	15
SEZIONE SECONDA	16
1. DEFINIZIONI	16
2. ESENZIONE	17
3. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE	17
4. CASI DI ESCLUSIONE	17

5. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL PUBBLICO	18
5.1. SOGGETTI TENUTI ALLE COMUNICAZIONI	18
5.2. TERMINE PER LE COMUNICAZIONI	18
5.3. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ	18
5.4. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI	19
5.5. INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE	19
6. AFFARI LEGALI E SOCIETARI	19
7. DISPOSIZIONI DI RINVIO	20
7.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	20
7.2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI	20
ALLEGATO A.....	21
ALLEGATO B.....	22
ALLEGATO C.....	27
ALLEGATO D.....	28
ALLEGATO E	29
ALLEGATO F	30

PREMESSA

La presente Politica ha come obiettivo la definizione delle regole organizzative e comportamentali volte al rispetto degli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari in relazione alle Operazioni aventi ad oggetto gli strumenti finanziari della Net Insurance S.p.A. (di seguito anche la Società o l'Emittente), poste in essere dai Soggetti Rilevanti, come di seguito definiti.

In particolare, la disciplina sull'*Internal Dealing* prevede l'obbligo di fornire informazioni circa le Operazioni compiute sui titoli di una società quotata da parte di Soggetti Rilevanti della società stessa, nonché dagli Azionisti con partecipazioni almeno pari al 10% del capitale sociale e dalle loro Persone Strettamente associate (art. 114, c. 7 del D.Lgs. 58/1998 e artt. 152-quinquies e segg. del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999).

La presente Politica, oltre a rispondere ad esigenze operative, costituisce anche un presidio organizzativo volto alla prevenzione degli abusi di mercato e fa parte integrante del Modello organizzativo adottato da Net Insurance S.p.A ai sensi del d.lgs. 231/2001.

La presente Politica si costituisce di due sezioni:

- la **Sezione Prima** rivolta ai Consiglieri, Sindaci e Alti Dirigenti (di seguito **Managers**) e alle loro **Persone strettamente associate (congiuntamente Soggetti Rilevanti MAR)** si prefigge lo scopo di dare attuazione alle disposizioni normative in ambito europeo di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 (c.d. MAR - Market Abuse Regulation), come successivamente integrato e modificato, ai diversi regolamenti attuativi del Regolamento MAR (regolamenti delegati e regolamenti di esecuzione), agli orientamenti e le Q&A dell'ESMA.

In particolare, l'art 19 del Regolamento MAR e gli articoli 7, 8, 9, 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016.

- La **Sezione Seconda** rivolta agli **Azionisti Rilevanti** e alle loro **Persone strettamente associate (congiuntamente Soggetti Rilevanti TUF)** ha lo scopo di dare attuazione alla normativa interna di cui agli articoli da 152-sexies a 152-octies della delibera 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti), e all'art. 114, commi 7 e 12, del Testo Unico (TUF)

SEZIONE PRIMA

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento UE n. 596/2014 (c.d. MAR);
- Regolamento UE n. 2115/2019;
- Regolamento delegato UE n. 522/2015;
- Regolamento di esecuzione UE n. 523/2016;
- D.Lgs. 58/1998, Testo Unico della Finanza (TUF), artt. 114, 180 e segg.;
- Regolamento Emittenti Consob adottato con delibera n. 11971/1999;
- Regolamento Emittenti AIM.

2. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“**AIM Italia**” indica l’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana S.p.a.

“**Azioni**” indica le azioni della Società.

“**Controllata**” indica Net Insurance Life Spa.

“**Data di Esecuzione**” indica il giorno di perfezionamento dell’Operazione.

“**Data di Notificazione**” indica la data in cui il Soggetto Rilevante MAR comunica all’Emittente il perfezionamento dell’Operazione.

“**Gruppo**” indica il Gruppo Net Insurance, composto dalla Società e dalla Controllata.

“**Operazione**” indica le operazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 7 della MAR e all’articolo 10 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016 (integrativo della MAR); a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Operazioni effettuate sulle seguenti tipologie di Strumenti finanziari:

- Azioni e titoli di debito dell’emittente
- Strumenti finanziari derivati collegati alle azioni o ai titoli di debito dell’emittente
- Strumenti finanziari collegati alle azioni e ai titoli di debito dell’emittente
 - contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari
 - strumenti finanziari derivati su valori mobiliari
 - valori mobiliari alla base di strumenti di debito convertibili o scambiabili
 - altri strumenti finanziari in grado di influenzare sensibilmente le azioni o i titoli di debito dell’emittente
 - tutti gli ulteriori strumenti finanziari equivalenti alle azioni o ai titoli di debito dell’emittente

Le operazioni che devono essere notificate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 7 della MAR comprendono:

- a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di un Soggetto Rilevante;
- b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di un Soggetto Rilevante, anche quando è esercitata la discrezionalità;
- c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, in cui:
 - i) il contraente dell'assicurazione è un Soggetto Rilevante;
 - ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente;
 - e iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Le ulteriori operazioni che fanno scattare l'obbligo di notifica da parte dei Soggetti Rilevanti sono elencate dal Regolamento Delegato UE n. 522/2016 e, comprendono:

- a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso ai Manager o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario della Società o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;

m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;

n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante;

o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante;

p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito della Società o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.

Con riferimento:

- alle Operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita: la comunicazione non è quindi dovuta se il Soggetto Rilevante sottoscrittore della polizza non dispone di alcuna informazione relativa alla composizione degli investimenti sottostanti all'assicurazione sulla vita stessa. Sono in ogni caso escluse le Temporanee Caso Morte TCM.

- le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito il Soggetto Rilevante: L'obbligo non sussiste per gli OICR (ivi compresi i FIA) quando gli stessi agiscono in totale discrezione. Se invece il Soggetto Rilevante è a conoscenza del portafoglio o può indirizzarne le scelte allora le Operazioni vanno comunicate eccetto per le situazioni di seguito dettagliate.

- le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Rilevante: L'obbligo non sussiste quando il gestore agisce in totale discrezione. Se invece il Soggetto Rilevante è a conoscenza del portafoglio o può indirizzarne le scelte allora le Operazioni vanno comunicate eccetto per le situazioni di seguito dettagliate.

Qualora siano disponibili informazioni relative alla composizione degli attivi degli OICR o del portafoglio di attivi, il Soggetto rilevante o la Persona strettamente associata deve compiere ogni ragionevole sforzo per avvalersi di tali informazioni. In tal caso l'obbligo di comunicazione non si applica alle operazioni relative ai seguenti strumenti finanziari collegati:

- Strumento finanziario costituito da una quota o un'azione di un OICR in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi detenuti dall'OICR stesso
- Strumento finanziario fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi in cui l'esposizione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente non supera il 20% degli attivi del portafoglio
- Strumento finanziario costituito da una quota o un'azione di un OICR o fornisce un'esposizione a un portafoglio di attivi e il Managers o la Persona strettamente associata non conosce né poteva conoscere la composizione o

l'esposizione degli stessi in relazione alle azioni o agli strumenti di debito dell'emittente e non vi siano motivi che inducano tale soggetto a ritenere che le azioni o gli strumenti di debito superino la soglia del 20%

"**SDIR**" indica un servizio per la diffusione dell'informativa regolamentata ai sensi della normativa Consob che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico e a Consob/Borsa Italiana.

"**Soggetti Rilevanti**" indica:

- "**Manager**" coloro che esercitano funzioni di amministrazione (Amministratori), di controllo (Sindaci) o di direzione (Alti Dirigenti che, pur non essendo membri degli organi di amministrazione e di controllo, abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente la Compagnia di appartenenza e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione futura e sulle prospettive della stessa) della Società e della Controllata;
- "**Persona strettamente associata**" (di seguito anche Persona strettamente legata) indica, in relazione ad ogni Manager della Società e della Controllata, una delle seguenti persone:
 - a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - c) un parente fino al quarto grado che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data di Esecuzione dell'operazione in questione;
 - d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), con riferimento, in particolare, alle ipotesi in cui il Soggetto Rilevante MAR prenda parte o influenzi le decisioni di tale persona giuridica, trust o società di persone in ordine alle eventuali transazioni sugli strumenti finanziari di NET,
 - o direttamente o indirettamente controllata dal Soggetto Rilevante MAR,
 - o sia costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR,
 - o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR.

"**TUF**" indica il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 come di seguito modificato ed integrato.

3. ESENZIONI

Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente Politica le Operazioni compiute da ciascun Manager e dalle relative Persone strettamente associate il cui

ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo complessivo di Euro 20.000 nell'arco di un anno solare.

La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

4. DESCRIZIONE DEL PROCESSO

Affari Legali e Societari trasmette la presente Politica e ogni successiva modifica o integrazione ai Managers della Società e della Controllata.

I Managers sono tenuti a firmare e a consegnare ad Affari Legali e Societari l'Allegato D "Presa d'atto della Politica Internal Dealing".

I Managers sono tenuti, a loro volta, a notificare per iscritto – attraverso l'Allegato A alla presente Politica - gli obblighi derivanti dalla stessa, alle persone strettamente associate. Tale notifica dovrà essere firmata per accettazione dalle persone strettamente associate e dai Managers e trasmessa a cura dei Managers ad Affari Legali e Societari.

I Managers trasmettono ad Affari Legali e Societari – su richiesta da parte di quest'ultimo o senza indugio in caso di variazioni intervenute - la lista delle relative persone strettamente associate o una dichiarazione negativa di insussistenza.

Affari Legali e Societari:

- redige e aggiorna con cadenza almeno mensile un elenco (di seguito anche Registro Internal Dealing o Registro) di tutti i Managers e delle persone strettamente associate, e dei Soggetti di cui alla Sezione Seconda: Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti;
- conserva in apposito archivio elettronico la documentazione ricevuta e trasmessa, ai sensi della presente Politica, e il Registro;
- mette a disposizione il Registro aggiornato ai Managers e ai responsabili delle funzioni Fondamentali, ciascuna per le attività di propria competenza.

I Soggetti Rilevanti comunicano le Operazioni ad Affari Legali e Societari e alla Consob.

Affari Legali e Societari comunica al pubblico le informazioni connesse alle Operazioni e pubblica le stesse sul sito internet della Società.

Affari Legali e Societari ha il diritto di richiedere, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via posta elettronica, a ciascun Manager ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle loro Persone strettamente associate, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Politica. Il Manager destinatario della richiesta è tenuto a rispondere ad Affari Legali e Societari, mediante posta elettronica o lettera raccomandata con avviso di ricevimento anticipata via posta elettronica, entro e non oltre 5 Giorni

Lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Manager è tenuto a rispondere ad Affari Legali e Societari è ridotto a 2 Giorni Lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata da Affari Legali e Societari.

4.1. COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI DEL SOGGETTO RILEVANTE AD AFFARI LEGALI E SOCIETARI E ALLA CONSOB

4.1.1. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI AD AFFARI LEGALI E SOCIETARI

Il Soggetto Rilevante della Società e della Controllata, al raggiungimento o superamento, nel corso dell'anno solare, della soglia di Euro 20.000, comunica ad Affari Legali e Societari, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la Data di Esecuzione, l'Operazione che ha determinato il raggiungimento o superamento della soglia di Euro 20.000 e le Operazioni in precedenza effettuate poste in essere dallo stesso.

Il Soggetto Rilevante dovrà inoltre comunicare qualsiasi Operazione successiva di qualunque ammontare effettuata dallo stesso nel corso dell'anno solare tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la Data di Esecuzione.

Le comunicazioni di cui al presente paragrafo sono effettuate mediante mezzi elettronici utilizzando l'Allegato B alla presente Politica attraverso le seguenti modalità alternative:

- trasmissione di una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo netinsurance@pec.netinsurance.it;
- trasmissione di una comunicazione a mezzo e-mail semplice all'indirizzo segreteria.societaria@netinsurance.it o telefax, al numero 06.89326300; specificando come destinatario "Affari Legali e Societari" e indicando all'inizio dell'oggetto "Comunicazione Internal Dealing".

4.1.2. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI ALLA CONSOB.

Ciascun Soggetto Rilevante della Società e della Controllata è tenuto, inoltre, a comunicare, tempestivamente e non oltre tre giorni lavorativi dopo la Data di Esecuzione, tutte le Operazioni effettuate per conto proprio alla Consob, utilizzando l'Allegato B alla presente Politica.

La soglia di Euro 20.000 è calcolata sommando senza compensazione tutte le operazioni.

Per gli strumenti finanziari derivati e gli altri strumenti finanziari collegati l'importo è calcolato con riferimento ai nozionali sottostanti.

Per le elargizioni e donazioni fatte o ricevute, le eredità ricevute e, in generale, le operazioni a titolo gratuito, il prezzo di riferimento è il prezzo di chiusura della giornata di borsa, se il trasferimento a titolo gratuito avviene in una giornata di borsa, altrimenti il giorno precedente.

La comunicazione va inviata via PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo protocollo@consob.it. Nell'oggetto della comunicazione si dovrà inserire la dicitura "MAR Internal Dealing".

Nelle ipotesi di impossibilità ad eseguire le comunicazioni nelle modalità sopra descritte, i Soggetti Rilevanti potranno eccezionalmente concordare con Affari Legali e Societari modalità alternative caso per caso.

Affari Legali e Societari si rende disponibile a trasmettere la comunicazione alla Consob, per conto e su richiesta dei Soggetti Rilevanti unitamente all'apposita delega (allegato C).

4.1.3. COMUNICAZIONI DI PLURALITÀ DI OPERAZIONI

Nell'ipotesi in cui nella stessa giornata siano compiute più operazioni riferibili allo stesso soggetto tenuto alla comunicazione, questo dovrà effettuare un'unica comunicazione mediante invio dell'Allegato B contenente il riepilogo di tutte le operazioni. Nel caso di più operazioni della stessa natura, relative allo stesso strumento finanziario, effettuate lo stesso giorno, dovrà essere indicato nella comunicazione il volume di tutte le predette operazioni come un unico dato che rappresenta la somma aritmetica del volume di ciascuna operazione, indicando il corrispondente prezzo medio ponderato. Le operazioni di diversa natura, quali, ad esempio, gli acquisti e le vendite, non dovranno essere aggregate, né compensate tra loro.

4.1.4. PUBBLICAZIONE DA PARTE DELLA SOCIETÀ DELLE INFORMAZIONI CONNESSE ALLE OPERAZIONI

Affari Legali e Societari tempestivamente e non oltre due giorni lavorativi dalla Data di Notificazione dell'Operazione, comunica utilizzando l'Allegato B alla presente Politica con avviso al pubblico diffuso tramite lo SDIR le informazioni relative all'Operazione e comunica il medesimo avviso all'ufficio competente per la pubblicazione sul sito internet della Società.

5. CLOSED PERIOD

È fatto divieto ai Managers di effettuare operazioni per proprio conto o di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli strumenti finanziari dell'Emittente in un

periodo di chiusura di 30 giorni di calendario prima (cd. "closed period") dell'annuncio di un rapporto finanziario intermedio o di un rapporto di fine anno che l'Emittente è tenuto a rendere pubblici (progetto di Bilancio, Bilancio consolidato, Relazione semestrale).

Il trentesimo giorno di Closed period coincide con il giorno della diffusione al pubblico del comunicato stampa relativo all'approvazione dei predetti dati contabili.

Come chiarito dall'ESMA, ove i dati preliminari precedano la pubblicazione dei dati definitivi (come ad esempio nel caso dell'approvazione del progetto di bilancio), il periodo di chiusura si calcola in relazione alla pubblicazione di tali dati preliminari.

Affari Legali e Societari almeno 35 giorni di calendario prima di tale annuncio informa via email i Managers in merito al divieto di effettuare operazioni.

Tale divieto non si applica alle rispettive Persone Strettamente Associate.

Qualora l'annuncio dei predetti dati contabili sia previsto ad una data successiva alla data di approvazione degli stessi da parte del Consiglio di Amministrazione, il Servizio CMO e/o l'Investor Relator comunicano, appena disponibile, ad Affari Legali e Societari la data dell'annuncio dei predetti dati contabili.

In quest'ultimo caso Affari Legali e Societari aggiorna via email i Managers in merito alla variazione del termine del closed period.

La MAR prevede, in particolare, che l'Emittente può consentire ai Managers di negoziare – solo sulle azioni - nel corso di tale periodo, a condizione che sia soddisfatta una delle seguenti circostanze:

- a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni;
- b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni;
- c) il Manager è in grado di dimostrare che l'operazione specifica non può essere effettuata in un altro momento se non durante il periodo di chiusura.

Le negoziazioni durante un periodo di chiusura (in particolare, le circostanze da considerarsi eccezionali e i tipi di operazioni che giustificano il permesso di negoziare) sono regolate dagli artt. 7, 8 e 9 del Regolamento Delegato (UE) 522/2016.

Nei casi sub a) b) il Manager è tenuto a chiedere all'Emittente, tramite richiesta scritta motivata - trasmessa ad Affari Legali e Societari e indirizzata all'attenzione del Presidente del CdA - l'autorizzazione di tale operazione di vendita, prima di qualsiasi negoziazione durante il periodo di chiusura.

Tale richiesta scritta contiene una descrizione dell'operazione considerata e una spiegazione del motivo per cui la vendita delle azioni è l'unico modo ragionevole per ottenere i finanziamenti necessari.

La decisione se autorizzare l'operazione è rimessa alla competenza del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione ad operare durante il Closed Period venga avanzata dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, la competenza della valutazione ricade sul Consiglio di Amministrazione.

Nel caso in cui la richiesta di autorizzazione ad operare venga avanzata da un Consigliere o Sindaco o dal Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, la competenza della valutazione ricade sull'Amministratore Delegato.

Nel decidere se autorizzare la vendita immediata degli strumenti finanziari durante un Closed Period, la Società effettua una valutazione caso per caso della richiesta scritta presentata dal Manager. La Società ha il diritto di autorizzare la vendita immediata di strumenti finanziari soltanto qualora le circostanze di tali operazioni possano essere considerate eccezionali, per tali intendendosi situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti, non imputabili al Manager e che esulano dal suo controllo. Nell'esaminare se le circostanze descritte nella richiesta scritta del Manager sono eccezionali, la Società valuta, oltre ad altri indicatori, se e in quale misura il Manager:

- a) al momento della presentazione della richiesta deve adempiere un obbligo finanziario giuridicamente opponibile o soddisfare una pretesa;
- b) deve adempiere o si trova in una situazione creatasi prima dell'inizio del Closed Period che richiede il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale persona non può ragionevolmente adempiere un obbligo finanziario o soddisfare una pretesa se non vendendo immediatamente le azioni.

6. SANZIONI

L'Art. 193 del TUF prevede un sistema sanzionatorio specifico applicabile nei casi di non osservanza delle disposizioni nazionali ed europee in materia di internal dealing. Per quanto riguarda l'illecito amministrativo della violazione delle disposizioni del Regolamento MAR, le sanzioni si differenziano in base alle tipologie di violazione e ai soggetti che hanno commesso la relativa violazione (es. ente/società o persona fisica). Inoltre, la disciplina prevede anche la possibilità di applicare sanzioni agli esponenti aziendali e al personale della società responsabile della violazione.

Ferme le sanzioni previste dalla normativa vigente (e riportate nell'Allegato F alla presente Politica) nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente

Politica o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società o la Controllata dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Politica, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato dall'Autorità Giudiziaria o da Consob/Borsa Italiana S.p.A., può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e dalla Controllata.

Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un componente del Consiglio di Amministrazione, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.

Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Per le finalità di cui alla presente Politica, la Compagnia può essere tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti sono pertanto tenuti ad esprimere il proprio consenso al trattamento dei rispettivi dati personali, da parte della Società ovvero di responsabili e/o incaricati dalla stessa designati, ai sensi e nei termini del Regolamento UE n. 679/2016 e del D.lgs. 196/2003, e successive modifiche, essendo edotti di quanto segue:

- (a) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (c) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (d) i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. 196/2003;
- (e) il nome e cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare nonché del responsabile:

- titolare: Net Insurance S.p.A. con sede in Via Antonio Guattani, 4 –Roma.

Con la sottoscrizione dell'Allegato A (per la Persona strettamente associata al Manager) o dell'Allegato D (per i Managers e per gli Azionisti rilevanti) della presente Politica, si reputa validamente espresso il consenso, ai sensi e per i fini del Regolamento UE n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche.

8. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

Le disposizioni della presente Politica saranno aggiornate e/o integrate a cura ed onere del Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul sito internet della Società. Qualora sia necessario aggiornare e/o integrare singole disposizioni della Politica in conseguenza di modificazioni delle norme di legge o di regolamento applicabili, ovvero di specifiche richieste provenienti da Autorità di Vigilanza, nonché nei casi di comprovata urgenza, la presente Politica potrà essere modificata e/o integrata a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione con successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni da parte del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.

SEZIONE SECONDA

1. DEFINIZIONI

I termini e le espressioni in maiuscolo hanno il significato qui di seguito previsto:

“Azionisti Rilevanti” Sono soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 152-*sexies* – 152-*octies* della delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e disciplinati dalla presente Politica coloro i quali detengono una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 della suddetta delibera, pari almeno al 10 % del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’emittente quotato.

“Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti” Sono altresì soggetti agli obblighi previsti dagli articoli 152-*sexies* – 152-*octies* del Regolamento Emittenti Consob e disciplinati dalla presente Politica le Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti:

- a) Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini degli Azionisti Rilevanti;
- b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Azionista Rilevante o una delle persone indicate alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone indicate alla lettera a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone indicate alla lettera a).

Gli obblighi di comunicazione si applicano alle operazioni effettuate sulle seguenti tipologie di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 152-*sexies* del Regolamento Emittenti Consob:

- Azioni dell’emittente
- Strumenti finanziari collegati alle azioni:
 - strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;
 - strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;
 - strumenti finanziari derivati sulle azioni;
 - tutti gli ulteriori strumenti finanziari equivalenti alle azioni, rappresentanti le azioni dell’emittente

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione le operazioni aventi ad oggetto titoli di debito.

Le operazioni che fanno scattare l'obbligo di notifica da parte dei soggetti obbligati sono:

- Acquisto
- Vendita
- Sottoscrizione
- Scambio

L'obbligo non sussiste nei seguenti casi:

- le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente associate;
- le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
- le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa.

Per quanto di competenza si rinvia alle Definizioni della Sezione Prima.

2. ESENZIONE

Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico (TUF), non si applicano qualora gli Azionisti Rilevanti o le Persone a loro strettamente associate siano già tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) 596/2014 secondo quanto disciplinato nella Sezione Prima della presente Politica.

3. OPERAZIONI SOGGETTE A COMUNICAZIONE

Gli obblighi previsti nei confronti dei soggetti rilevanti dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico (TUF) si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di Strumenti finanziari collegati alle azioni.

Sono da comunicare le operazioni il cui importo raggiunga i 20.000 euro entro la fine dell'anno e le operazioni successive solo qualora raggiungano un controvalore di ulteriori 20.000 euro.

4. CASI DI ESCLUSIONE

Non sono comunicate:

- a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga euro 20.000 entro la fine dell'anno; successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori euro 20.000 entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;
- b) le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le Persone ad esso strettamente associate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate;
d) le operazioni effettuate da un ente creditizio o da un'impresa di investimento che concorrano alla costituzione del portafoglio di negoziazione di tale ente o impresa, quale definito dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 86, del regolamento (UE) n. 575/2013, purchè il medesimo soggetto:

- tenga organizzativamente separati dalla tesoreria e dalle strutture che gestiscono le partecipazioni strategiche, le strutture di negoziazione e di market making;
 - sia in grado di identificare le azioni detenute ai fini della attività di negoziazione e/o market making, mediante modalità che possano essere oggetto di verifica da parte della Consob, ovvero mediante la detenzione delle stesse in un apposito conto separato;
- e, qualora operi in qualità di *market maker*,
- sia autorizzato dallo Stato membro d'origine ai sensi della direttiva 2004/39/CE allo svolgimento dell'attività di market making;
 - fornisca alla Consob l'accordo di market making con la società di gestione del mercato e/o con l'emittente eventualmente richiesto dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, vigenti nello Stato membro UE dove il *market maker* svolge la propria attività;
 - notifichi alla Consob che intende svolgere o svolge attività di *market making* sulle azioni di un emittente azioni quotate; il *market maker* deve altresì notificare senza indugio alla Consob la cessazione dell'attività di *market making* sulle medesime azioni.

5. MODALITÀ E TEMPISTICA DELLA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB, ALLA SOCIETÀ E AL PUBBLICO

5.1. SOGGETTI TENUTI ALLE COMUNICAZIONI

In ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7, del Testo Unico (TUF), sono tenuti alle comunicazioni oggetto della Sezione Seconda della presente Politica gli Azionisti Rilevanti e le Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti.

5.2. TERMINE PER LE COMUNICAZIONI

Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati compiute da loro stessi e dalle Persone strettamente associate, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5.3. ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DA PARTE DELLA SOCIETÀ

Le comunicazioni alla Consob e al pubblico previste dal paragrafo precedente possono essere effettuate dall'Emittente, per conto dei soli Azionisti Rilevanti, a condizione che,

previo accordo, tali Azionisti Rilevanti inviino all'Emittente le informazioni nei termini indicati al precedente paragrafo unitamente all'apposita delega (allegato E).

In tal caso l'Azionista Rilevante è tenuto a comunicare le operazioni tramite posta elettronica – utilizzando il Modello Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob - attraverso le seguenti modalità alternative:

- trasmissione di una comunicazione a mezzo PEC all'indirizzo netinsurance@pec.netinsurance.it;
- trasmissione di una comunicazione a mezzo e-mail semplice all'indirizzo segreteria.societaria@netinsurance.it o telefax, al numero 06.89326300; specificando come destinatario "Affari Legali e Societari" e indicando all'inizio dell'oggetto "Comunicazione Internal Dealing".

Affari Legali e Societari - soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni di cui sopra - è tenuto ad effettuare la comunicazione in Consob e a pubblicare le stesse entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Azionisti Rilevanti.

5.4. MODALITÀ DELLE COMUNICAZIONI

Le comunicazioni sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob.

Salvo quanto previsto dal paragrafo 5.3, in caso di impossibilità ad eseguire le comunicazioni nelle modalità sopra descritte, l'Azionista Rilevante potrà eccezionalmente concordare con Affari Legali e Societari modalità alternative caso per caso e attraverso i canali descritti nel precedente paragrafo.

5.5. INFORMATIVA ALLE PERSONE STRETTAMENTE ASSOCIATE

Gli Azionisti Rilevanti rendono nota alle Persone strettamente associate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF.

6. AFFARI LEGALI E SOCIETARI

Ad Affari Legali e Societari competono le seguenti attività:

- comunicazione della Politica e di ogni successiva modifica o integrazione della stessa agli Azionisti Rilevanti; questi ultimi sono tenuti a firmare e consegnare ad Affari Legali e Societari l'Allegato D "Presenza d'atto della Politica Internal Dealing".
- ricezione delle informazioni trasmesse alla Società dagli Azionisti Rilevanti ai sensi della Politica;

- redazione e aggiornamento con cadenza almeno mensile di un elenco (di seguito anche Registro Internal Dealing o Registro) di tutti i Managers e delle persone strettamente associate (Soggetti Rilevanti Sezione Prima) e degli Azionisti Rilevanti e delle Persone strettamente associate agli Azionisti Rilevanti (Soggetti Rilevanti TUF).

Solo in caso di comunicazioni alla Consob e al pubblico effettuate dall'Emittente per conto degli Azionisti Rilevanti, Affari Legali e Societari procede alla:

- conservazione in apposito archivio elettronico della documentazione ricevuta o trasmessa ai sensi della presente Politica;
- pubblicazione sul sito internet della Società del comunicato diffuso al pubblico.

7. DISPOSIZIONI DI RINVIO

7.1. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In merito al trattamento dei dati personali si rimanda al paragrafo 6 della Sezione Prima.

7.2. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

In caso di modifica ed integrazioni della presente sezione si rinvia al paragrafo 7 della Sezione Prima.

ALLEGATO A

Oggetto: Notifica alle Persone strettamente associate¹ ai sensi dell'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014

Egregio Signor/Gentilissima Signora,

in relazione all'incarico di Manager² presso la Società Net Insurance S.p.A., emittente strumenti finanziari quotati, in adempimento agli obblighi di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, informo che sussistono, in capo alle persone a me strettamente associate, obblighi legati alle operazioni sugli strumenti finanziari emessi da Net Insurance S.p.A. o altri strumenti finanziari a essi collegati, derivanti dal Regolamento medesimo.

Il nominativo della persona a me strettamente associata verrà conservato da Net Insurance S.p.A. ai sensi della norma sopra richiamata.

Si allega copia della suddetta Politica disponibile anche sul sito della Società www.netinsurance.it

Con la presente si dichiara di aver ricevuto la "Politica Internal Dealing" della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione in data _____ e di essere consapevole degli obblighi in essa indicati.

Con la presente si autorizza al trattamento dei propri dati personali, raccolti nell'ambito delle disposizioni previste nella suddetta Politica, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Luogo, Data _____

Firma Persona strettamente associata _____

Firma Manager _____

¹ Amministratori, Sindaci, Alti Dirigenti di Net Insurance e della Controllata Net Insurance Life

²In relazione ad ogni Manager di Net Insurance e della Controllata Net Insurance Life, una delle seguenti persone:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente fino al quarto grado che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data di Esecuzione dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), con riferimento, in particolare, alle ipotesi in cui il Soggetto Rilevante MAR prenda parte o influenzi le decisioni di tale persona giuridica, trust o società di persone in ordine alle eventuali transazioni sugli strumenti finanziari di NET,
 - o direttamente o indirettamente controllata dal Soggetto Rilevante MAR,
 - o sia costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR,
 - o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR.

ALLEGATO B**SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/523**

1	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente legata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2	Motivo della notifica	
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <i>- indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i> <i>- nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3	Dati relativi all'emittente	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	

a)	<p>Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento</p> <p>Codice di identificazione</p>	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento:</i></p> <p><i>- un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i></p> <p><i>- una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i></p> <p><i>— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
b)	<p>Natura dell'operazione</p>	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</i></p> <p><i>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>

c)	Prezzo/i e volume/i	<p style="text-align: center;"><i>Prezzo/i</i> <i>Volume/i</i></p> <p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
----	---------------------	---

d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p><i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione;</i> <i>– sono della stessa natura;</i> <i>– sono effettuate lo stesso giorno e</i> <i>– sono effettuate nello stesso luogo;</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>– nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> <i>– nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<p><i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i></p>

f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>
----	-----------------------	---

ALLEGATO C

Spettabile
Net Insurance S.p.A.
Via Antonio Guattani n. 4
00161 Roma

Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob cui all'articolo 19 comma 1 del Regolamento (UE) 596/2014 (Internal Dealing)

Il sottoscritto....., in qualità di:

- Manager³;
- Persona strettamente associata ⁴;

stante gli obblighi previsti dall'art. 19 del Regolamento (UE) 596/014, con riferimento anche a quanto previsto dalla Politica Internal Dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione

DELEGO

NET INSURANCE S.P.A. ad effettuare, per mio contro, la notifica alla CONSOB della comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ad essi collegati indicati nella suddetta Politica, contestualmente all'assolvimento degli obblighi di comunicazione al pubblico.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette operazioni alla Società tempestivamente e, in ogni caso, entro tre giorni lavorativi dalla data della loro effettuazione.

Autorizzo pertanto al trattamento dei miei dati personali, raccolti nell'ambito delle disposizioni previste nella suddetta Politica, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Luogo, data _____

Firma _____

³ Amministratori, Sindaci, Alti Dirigenti di Net Insurance e della Controllata Net Insurance Life

⁴ In relazione ad ogni Manager di Net Insurance e della Controllata Net Insurance Life, una delle seguenti persone:

- a) un coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
- b) un figlio a carico ai sensi del diritto nazionale;
- c) un parente fino al quarto grado che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla Data di Esecuzione dell'operazione in questione;
- d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - le cui responsabilità di direzione siano rivestite da un Manager o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), con riferimento, in particolare, alle ipotesi in cui il Soggetto Rilevante MAR prenda parte o influenzi le decisioni di tale persona giuridica, trust o società di persone in ordine alle eventuali transazioni sugli strumenti finanziari di NET,
 - o direttamente o indirettamente controllata dal Soggetto Rilevante MAR,
 - o sia costituita a beneficio del Soggetto Rilevante MAR,
 - o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi del Soggetto Rilevante MAR.

ALLEGATO D

Oggetto: Presa d'atto della Politica Internal Dealing

Io sottoscritto _____ in qualità di:

- Manager⁵
- Azionista rilevante⁶

dichiaro di aver ricevuto la "Politica Internal Dealing" della Società approvata dal Consiglio di Amministrazione in data _____ e di essere consapevole degli obblighi in essa indicati.

Autorizzo pertanto al trattamento dei miei dati personali, raccolti nell'ambito delle disposizioni previste nella suddetta Politica, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/2003 e successive modifiche.

Luogo, data _____

Firma _____

⁵ Amministratori, Sindaci, Alti Dirigenti di Net Insurance e della Controllata Net Insurance Life

⁶ Coloro i quali detengono una partecipazione pari almeno al 10 % del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

ALLEGATO E

Spettabile

Net Insurance S.p.A.

Via Antonio Guattani n. 4

00161 Roma

Oggetto: Delega alla Società per la trasmissione della comunicazione alla Consob e al pubblico ai sensi dell'art. 152 octies del Reg. Emittenti Consob.

Il sottoscritto....., in qualità di Azionista rilevante⁷

stante gli obblighi di cui all'art. 152 octies del Reg. Emittenti Consob, con riferimento anche a quanto previsto dalla Politica Internal Dealing approvata dal Consiglio di Amministrazione

DELEGO

NET INSURANCE S.P.A. ad effettuare, per mio contro, la notifica alla CONSOB della comunicazione delle operazioni effettuate su strumenti finanziari ad essi collegati e la successiva comunicazione al pubblico indicati nella suddetta Politica.

A tal fine, mi impegno a comunicare dette operazioni alla Società tempestivamente e, in ogni caso, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

Autorizzo pertanto al trattamento dei miei dati personali, raccolti nell'ambito delle disposizioni previste nella suddetta Politica, ai sensi, per le finalità e nei limiti indicati dal Reg. UE 679/2016 e dal D.lgs. 196/ 2003 e successive modifiche.

Luogo, data_____

Firma_____

⁷ Coloro i quali detengono una partecipazione pari almeno al 10 % del capitale sociale di Net Insurance S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato.

ALLEGATO F

SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

La disciplina concernente le sanzioni amministrative e altre misure amministrative in materia di internal dealing è contenuta nel Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), ed è stata da ultimo modificata dal Decreto Legislativo n. 107/2018 in attuazione della normativa comunitaria di riferimento.

In particolare, ai sensi dell'art. 187-ter.1, commi 4 e 5 del TUF, in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa comunitaria in materia di internal dealing di cui all'art. 19 del Regolamento (UE) n. 596/2014, nonché dai relativi atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, trova applicazione:

- nei confronti di enti o società che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 1.000.000;
- nei confronti di persone fisiche che se ne siano rese responsabili, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000.

Il comma 6 dell'art. 187-ter.1 del TUF stabilisce inoltre che, ferma la sanzione di cui sopra applicabile nei confronti di enti e società, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000 trova applicazione nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della società o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), del medesimo TUF.

Il comma 7 dell'art. 187-ter.1 del TUF prevede poi che se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa è superiore ai limiti massimi edittali indicati nei commi 4, 5 e 6 (sopra riportati) del medesimo art. 187-ter.1, la sanzione amministrativa pecuniaria è elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile.

Il comma 8 dell'art. 187-ter.1 del TUF riconosce poi alla Consob il potere di applicare, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie sopra indicate, una o più delle misure amministrative previste dall'art. 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del Regolamento (UE) n. 596/2014 che comprendono:

- a) una ingiunzione diretta al soggetto responsabile della violazione di porre termine alla condotta e di astenersi dal ripeterla;
- b) la restituzione dei guadagni realizzati o delle perdite evitate grazie alla violazione, ove i guadagni o le perdite siano determinabili;

- c) una dichiarazione pubblica che indica il responsabile della violazione e la natura di quest'ultima.

Il comma 9 dell'art. 187-ter.1 del TUF stabilisce infine che, qualora le infrazioni siano connotate da scarsa offensività o pericolosità, in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo articolo, la Consob, ferma la facoltà di disporre la confisca ai sensi dell'art. 187-sexies, può applicare una delle seguenti misure amministrative:

- un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
- una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata è cessata.

Qualora siano invece violati gli obblighi in materia di internal dealing posti dall'art. 114, comma 7 del TUF a carico di chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale sociale, nonché di ogni altro soggetto che controlla un emittente quotato, nonché delle persone strettamente associate a tali soggetti, trova applicazione la diversa disciplina sanzionatoria delineata nell'art. 193, commi 1, 1.1, 1.2 e 2.4 del medesimo TUF.